



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

sezione quarta civile

Il giudice Andrea Giovanni Melani,  
nel procedimento di piano del consumatore *ex artt. 7 ss. 1. 27 gennaio 2012, n. 3*;  
letta la proposta di Salvatore Corsaro;  
letti gli atti e i documenti;  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Il ricorrente ha proposto un piano del consumatore strumentale a rimediare alla condizione di sovraindebitamento in cui si trova.

Sussiste la competenza di questo Tribunale a pronunciarsi sulla proposta, visto che parte ricorrente ha la residenza in Brescia.

Dai documenti in atti, ed in particolare dalla relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi nella persona dall'avvocatessa Elena Bonera, emergono gli elementi per ritenere integrati i presupposti di cui all'art. 7, co. 2, l. n. 3/2012: parte ricorrente non è soggetta né è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012; ha la qualità di consumatore; non risulta abbia utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla l. n. 3/2012, né subito per cause a lei imputabile uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis l. n. 3/2012.

In merito segnatamente alla qualità di consumatore, parte ricorrente è persona fisica in pensione ed i debiti pendenti non presentano una qualche inerenza ad attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. In positivo, come attestato dal gestore della crisi, l'unico debito esistente è stato contratto per l'acquisto di un'autovettura per la famiglia (p. 4).

Sul piano oggettivo, ricorre la situazione di sovraindebitamento.

Parte ricorrente percepisce un reddito mensile complessivo di circa euro 1.400,00, mentre l'esposizione debitoria complessiva ammonta a circa euro 31.000,00.

Parte del reddito è evidentemente destinata al sostentamento della famiglia [art. 9, commi 2 e 3-bis, lett. e), l. n. 3/12].

Parte ricorrente ha indicato nella somma di euro 1.182,53 l'entità delle spese mensili volte al mantenimento del nucleo familiare (ricorrente e coniuge).

A questo proposito, si ritiene costituisca fonte di riscontro della bontà o meno della liquidazione del mantenimento proposta il criterio conformato dal legislatore per la liquidazione del patrimonio dell'incapiente di cui all'art. 14-*quaterdecies*, co. 2, l. n. 3/2012 (ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala

di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159).

L'assegno sociale per l'anno 2021 ammonta ad euro 460,28 ed eseguita l'operazione descritta risulta un importo per il mantenimento del nucleo familiare di euro 1.083,00.

Si osserva che l'importo indicato dal ricorrente non si scosta sostanzialmente da quello di cui al criterio legale.

Ciò considerato, parte ricorrente potrebbe destinare al pagamento dei debiti euro 400,00 mensili (somma in realtà inferiore se si considera che alle spese sopra indicate vanno aggiunte quelle per le cure mediche attestate come ingenti dal gestore della crisi, p. 6) ed, in assenza di ragionevoli prospettive di miglioramento della situazione reddituale, viste l'età e la condizione di pensionato, l'estinzione dei debiti non è collocabile prima di sei anni, di modo che si possa ritenere integrato almeno il presupposto della rilevante difficoltà di adempiere le loro obbligazioni (si tratta invero di un debito modesto, sicché l'arco temporale minimo di soddisfazione appare sintomatico di insolvenza).

La proposta prevede il pagamento integrale delle spese di procedura (euro 1.257,03) e dei crediti chirografari nella misura del 30%.

La proposta prevede l'esecuzione del piano, mediante risorse esterne di provenienza dalla figlia; il pagamento dei crediti avverrà nell'arco massimo di sei mesi.

Italcapital s.r.l., di cui è indubbia la qualità di creditore, non ha mosso contestazioni all'omologazione del piano.

Il piano merita l'omologazione.

#### **P.Q.M.**

Letti e applicati gli artt. 12-*bis* l. 17 gennaio 2012, n. 3, 737 ss. c.p.c., omologa il piano del consumatore proposto da Salvatore Corsaro; si pubblici a cura del gestore della crisi su Ilcaso.it.

Brescia, 10 ottobre 2021

Il giudice  
Andrea Giovanni Melani